

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1993/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, recante misure provvisorie con riguardo alle esportazioni di latte e prodotti lattiero-caseari ai sensi del regolamento (CE) n. 1282/2006, a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 413 del 30 dicembre 2006)

Il regolamento (CE) n. 1993/2006 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 1993/2006 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2006

recante misure provvisorie con riguardo alle esportazioni di latte e prodotti lattiero-caseari ai sensi del regolamento (CE) n. 1282/2006, a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, per poter beneficiare di una restituzione i prodotti devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale⁽²⁾. In particolare, i prodotti devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e rispettare le prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 853/2004.
- (2) La decisione 2007/.../CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante misure transitorie per la commercializzazione di alcuni prodotti d'origine animale ottenuti in Bulgaria e in Romania⁽³⁾, prevede misure intese ad agevolare la transizione dal regime esistente in Bulgaria e in Romania a quello che entrerà in vigore con l'applicazione della normativa veterinaria della Comunità. Ai sensi

dell'articolo 3 della suddetta decisione, gli Stati membri autorizzano dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 gli scambi di prodotti ottenuti in stabilimenti della Bulgaria e della Romania autorizzati prima della data di adesione ad esportare prodotti lattiero-caseari nella Comunità, a condizione che detti prodotti rechino il bollo sanitario comunitario dello stabilimento di cui trattasi e siano accompagnati da un documento che certifichi che sono stati prodotti anteriormente al 1° gennaio 2007.

- (3) È opportuno derogare al regolamento (CE) n. 1282/2006 e prevedere che i prodotti conformi ai requisiti stabiliti dall'articolo 3 della decisione 2007/.../CE e di cui sono autorizzati gli scambi per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 siano ammessi a beneficiare di una restituzione all'esportazione.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006, i prodotti ottenuti anteriormente alla data di adesione in stabilimenti della Bulgaria e della Romania autorizzati prima della data di adesione ad esportare nella Comunità ed esportati dalla Comunità nel periodo compreso tra la data di adesione e il 31 dicembre 2007 sono ammessi a beneficiare di una restituzione all'esportazione, purché siano conformi ai

⁽¹⁾ GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/2006 della Commissione (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.